

**COMUNE DI CASTELLI(TE):**  
**Statuto approvato dal Consiglio Comunale**  
**con delibera n. 113 del 14.12.1991.**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Comune**

1. Il Comune di Castelli è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e delle norme del presente Statuto.

2. il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

**Art. 2**  
**Sede**

Il Comune ha sede legale nel Capoluogo.

Gli organi del comune possono riunirsi anche in sede diversa da quella comunale.

**Art. 3**  
**Stemma e gonfalone**

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma, mentre nelle cerimonie ufficiali fa uso del gonfalone.

2. nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

**Art. 4**  
**Albo pretorio**

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

**Art. 5**  
**Territorio**

1. Il Comune di Castelli comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

**Art. 6**  
**Funzioni del Comune**

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei lavori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

**Art. 7**  
**Sviluppo sociale, culturale, economico,**  
**promozione dello sport e tempo libero.**

1. il Comune promuove e favorisce:

- le iniziative tendenti alla valorizzazione, allo sviluppo ed al recupero delle tradizioni e consuetudini locali, del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico ed archeologico;
- le iniziative nel campo del volontariato;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali ed il loro sviluppo nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
- le iniziative culturali, artistiche, folkloristiche, stimolando il rinnovamento e la

modernizzazione delle strutture, delle attrezzature e dei servizi;

- la pratica sportiva, lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

## **CAPO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

### **SEZIONE I ORGANI ISTITUZIONALI**

Art. 8

#### **Organi**

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

### **SEZIONE II CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 9

#### **Elezione, composizione e durata in carica**

1. il Consiglio resta in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. La composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità e la decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

5. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle vigenti disposizioni di legge e dichiarare le ineleggibilità o le incompatibilità di essi,

quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.

6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli in eleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

7. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

8. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio.

9. La proposta, di cui al comma precedente, redatta dal consigliere è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo avere acquisito i pareri di cui all'art. 53 della legge dell'8.6.1990, n. 142.

10. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. La risposta alle interrogazioni o alle interpellanze è obbligatoria.

Art. 10

#### **Competenze**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi,

b) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale

ed ambientale della regione ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni con altri comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari,

l) le spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e del Segretario Comunale;

n) il conferimento della cittadinanza onoraria;

o) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

In caso di mancata deliberazione si applica il disposto dell'art. 36 comma 5 della legge dell'8 giugno 1990, n. 142.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### Art. 11

#### **Sessioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.

#### Art. 12

#### **Convocazione**

1. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ed in ogni caso, in un termine non superiore ai 20 giorni quando lo richieda 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

5. Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7. L'elenco degli oggetti da trattarsi deve essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza ed inoltrato alla Prefettura ed all'organo di controllo.

#### Art. 13

### **Funzionamento**

1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però in seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 4 membri. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze gli assessori scelti fra i cittadini e non facenti parte del Consiglio. Qualora l'avviso preveda anche la seconda convocazione e la prima sia andata deserta in tutto o in parte non si fa luogo ad alcuna comunicazione ai consiglieri.

2. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in discussione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui si discute di questioni relative a qualità personali di determinati soggetti ovvero allorché con provvedimento motivato il Consiglio medesimo a maggioranza assoluta dei presenti deliberi in tal senso.

3. Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori esterni componenti della Giunta comunale.

#### Art. 14

### **Commissioni consiliari**

1. Per il migliore esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Le commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

#### Art. 15

### **Esercizio della potestà regolamentare**

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sono ripubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione.

#### Art. 16

### **Astensione dei Consiglieri**

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti di contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

#### Art. 17

### **Presidenza delle sedute consiliari**

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Può nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

3. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal consigliere anziano.

4. Riveste la qualifica di consigliere anziano, colui che fra gli eletti ha riportato il maggiore numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

#### Art. 18

##### **Votazione e funzionamento del Consiglio**

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica, in deroga al disposto del comma primo, il principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

#### Art. 19

##### **Sottoscrizione, pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sottoscritte dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario Comunale, devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 20

##### **Elezione del Sindaco e della giunta**

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente Statuto.

2. Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati i consiglieri eletti.

3. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.

4. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

5. Il documento programmatico deve essere depositato almeno ventiquattro ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

### **SEZIONE III**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### Art. 21

##### **Funzioni**

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

#### Art. 22

##### **Composizione e Presidenza**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato.

#### Art. 23

##### **Assessori extraconsiliari**

1. Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in

possessione dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità di consigliere.

2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma primo dell'articolo precedente.

3. Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli assessori di cui la Giunta è composta.

4. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari contestualmente all'elezione del Sindaco e della Giunta.

#### Art. 24

##### **Elezione della Giunta**

1. L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e termini dalla legge e dall'art. 20 del presente Statuto.

2. La legge prevede la cause di incompatibilità ad assessore comunale.

#### Art. 25

##### **Anzianità degli assessori**

1. I nominativi dei candidati alla carica di assessore possono essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'art. 20 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purchè questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.

2. Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.

3. All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di Governo.

#### Art. 26

##### **Durata in carica della Giunta**

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione della nuova.

3. Il voto contrario del consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

#### Art. 27

##### **Mozione di sfiducia costruttiva**

1. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico- amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

5. Il Sindaco e gli assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

#### Art. 28

##### **Cessazione di singoli componenti della Giunta**

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le

iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio.

3. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.

5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissioni, revocati, decaduti, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### Art. 29

### **Funzionamento della Giunta**

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso.

#### Art. 30

### **Competenze della Giunta**

1. In generale la Giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al

Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco e del Segretario.

b) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio;

b) predisporre i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

d) proporre al consiglio:

- le convenzioni con altri comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.

3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.

4. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

5. Sono attribuite, altresì, alla Giunta le competenze relative alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio.

Art. 31

### **Deliberazioni d'urgenza della Giunta**

1. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 32

### **Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta**

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Si applica alle deliberazioni di Giunta disposto dell'art. 19 del presente Statuto.

## **SEZIONE IV IL SINDACO**

Art. 33

### **Funzioni e segno distintivo**

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale di Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni quale ufficiale di governo il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3.

4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 34

### **Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale**

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

- a) rappresenta il Comune;
- b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
- c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e firma i provvedimenti anche a mezzo dell'assessore da lui delegato;
- d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;



f) presiede le commissioni di gara e di concorso, stipula i contratti, relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;

i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferire alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

l) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

m) sospende nei casi di urgenza i dipendenti comunali referendone ai componenti organi;

n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

## Art. 35

### **Delegazioni del Sindaco**

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, somma un assessore con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto.

4. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.

5. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

6. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

## Art. 36

### **Surrogazione del Consiglio per le nomine**

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 10, comma 21 lettera «o», del presente Statuto, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

## Art. 37

### **Potere di ordinanza del Sindaco**

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

#### Art. 38

### **Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo**

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti mandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza, l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

## **CAPO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### Art. 39

### **Partecipazione dei cittadini**

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia l'uguaglianza di tutti i gruppi ed organismi.

#### Art. 40

### **Riunioni e assemblee**

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

3. L'amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dalla Giunta che ne determina anche le modalità di svolgimento e gli eventuali relativi costi da porsi a carico del Comune.

#### Art. 41

##### **Istanze, petizioni e proposte**

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dai consigli comunali che provvedono a deliberare in merito entro 60 giorni.

#### Art. 42

##### **Referendum**

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richiedano almeno il 15% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

5. Il referendum, non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

6. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta l'anno, nel periodo tra il primo aprile ed il trenta giugno.

7. Le spese relative alla consultazione referendaria saranno a carico del Comune.

#### Art. 43

##### **Effetti del referendum consultivo**

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti.

2. Per essere ritenuta valida, alla consultazione dovrà partecipare la maggioranza degli elettori iscritti.

3. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, le deliberazioni sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

#### Art. 44

##### **Disciplina del referendum**

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

#### Art. 45

##### **Diritto di accesso e di informazioni dei cittadini**

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei

servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, ai fini di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

#### **CAPO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

##### **Art. 46**

##### **Svolgimento dell'azione amministrativa**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

##### **Art. 47**

##### **Servizi pubblici comunali**

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

##### **Art. 48**

##### **Gestione diretta dei servizi**

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

##### **Art. 49**

##### **Aziende speciali ed istituzioni**

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, organismi dotato di personalità giuridica e di autonomia gestione, e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di «istituzioni», organismi dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;

b) il presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e da regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

#### Art. 50

##### **Museo delle ceramiche**

1. E' istituito dal Comune in base alla L.R. 24.01.84, n. 17, il Museo delle Ceramiche nell'edificio dell'ex convento dei Francescani con annessa Chiesa di S. Maria di Costantinopoli.

2. Organi attuali del Museo sono: il Consiglio di Amministrazione, il

Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti.

3. Con apposito Statuto saranno definite le forme di gestione allargate anche ad altre realtà espositive quali il Presepe monumentale, la Raccolta internazionale d'arte, la Chiesa di San Donato; saranno stabiliti i modi di cooperazione con altre istituzioni quali l'Istituto d'arte, il Centro Ceramico Castellano ed altre; saranno attribuiti i ruoli in base al presente Statuto, nonché i compiti, le funzioni ed i poteri agli organi di gestione; le funzioni ed i poteri agli organi di gestione; saranno previste le norme finanziarie per assicurare l'autonomia amministrativa.

#### Art. 51

##### **Istituto d'Arte**

1. Tra il Comune e l'Istituto d'Arte «F.A.Grue» possono interagire rapporti di stretta collaborazione e cooperazione, sia per la promozione e la realizzazione e realizzazione di intese, progetti, programmi ed attività di natura culturale a carattere permanente o iterativo.

2. L'Istituto d'Arte sarà sede dei «Corsi Speciali Universitari» di prossima istituzione, sotto il patrocinio dell'Università de L'Aquila, Facoltà di Ingegneria; i corsi avranno durata biennale e saranno inerenti lo studio delle tecnologie avanzate nel campo della ceramica.

#### Art. 52

##### **Forme associative e di cooperazione- Convenzioni.**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

#### Art. 53

##### **Consorzi**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'articolo precedente in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Sono fatte salve diverse forme di rappresentanza previste dallo statuto consortile attualmente esistenti.

5. Il Comune fa parte del Consorzio «Centro Ceramico Castellano» con sede a Castelli, istituito con decreto a Castelli, istituito con decreto Prefettizio n. 30115 del 24.10.1964. Tale istituzione consortile, finalizzata promuovere lo sviluppo, l'ammodernamento ed il miglioramento della produzione dell'artigianato ceramico castellano, sarà trasformato in base all'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 54

##### **Finalità particolari Organizzazione ed attività**

1. Oltre le finalità principali stabilite dal titolo primo e le attività previste nel presente titolo, il Comune può svolgere tutte le iniziative utili per la valorizzazione della ceramica prodotto tipico dell'artigianato locale, per lo sviluppo e la promozione del turismo, dell'agriturismo, dell'agricoltura e della forestazione.

2. Ai fini dello sviluppo integrato complessivo del territorio, il Comune promuoverà tutte le iniziative utili per la formazione di un organismo di valorizzazione dell'intero comprensorio «Gran Sasso».

3. Per l'incremento e lo sviluppo del turismo comunale e per la valorizzazione delle risorse e delle tradizioni locali, il Comune formerà una apposita istituzione «ENTE MANIFESTAZIONI» con proprio regolamento, dove saranno definiti programmi e obiettivi di incentivazione turistica.

#### Art. 55

##### **Unione di comuni**

1. Il Comune può costituire una unione con altri comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. Il regolamento dell'unione: a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme; b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 56  
**Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di operare, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

**CAPO V**  
**UFFICI E PERSONALE**

Art. 57  
**Organizzazione degli uffici e del personale**

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 58  
**Organizzazione degli uffici comunali**

1. L'ufficio comunale si articola in conformità alle disposizioni del regolamento del personale che disciplina anche lo status del personale.

Art. 59  
**Collaborazione esterne**

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamenti per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

3. Il regolamento può anche prevedere i modi, le forme, la natura ed i tempi per l'utilizzo di prestazioni volontarie effettuate dai giovani o da anziani.

Art. 60  
**Responsabilità disciplinare del personale**

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la

responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

#### Art. 61

### **Segretario comunale**

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende e coordina gli uffici ed i servizi comunali avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza degli uffici.

3. Il Segretario Comunale promuove anche l'esame collegiale con i dipendenti dei problemi organizzativi e formula soluzioni e proposte per gli organi comunali.

4. Il Segretario Comunale cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei relativi verbali.

## **CAPO VI RESPONSABILITA'**

#### Art. 62

### **Responsabilità verso il Comune**

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazione di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

#### Art. 63

### **Responsabilità verso terzi**

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La



responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 64

### **Responsabilità dei contabili**

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art 65

### **Prescrizione dell'azione di responsabilità**

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 66

### **Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni**

1. Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni espresse ai sensi degli artt. 10 e 30 del presente Statuto.

## **CAPO VII FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 67

### **Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su

certezza di risorse proprie e trasferite, tenuto conto delle Leggi Finanziarie dello Stato che annualmente regolano la materia.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 68

### **Attività finanziaria del Comune**

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate;
- i) risorse idriche e boschive.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 69

### **Amministrazione dei beni comunali**

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali;

esso viene rivisto in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2. I beni patrimoniali comunali possono essere dati in affitto o alienati; i beni demaniali possono essere dati in affitto o alienati; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nei modi e nelle forme previste dalla legge.

#### Art. 70

##### **Contabilità comunale: Il Bilancio**

1. L'ordinamento contabile è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 71

##### **Contabilità comunale: Il conto consuntivo**

1. I fatti gestionali sono rilevanti mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto

comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 73.3 del presente Statuto.

#### Art. 72

##### **Attività contrattuale**

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la prospettiva competenza.

2. La deliberazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'assessore delegato.

4. Il Segretario comunale può rogare i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

#### Art. 73

##### **Revisione economico finanziaria**

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne trasferisce immediatamente al Consiglio.

#### **Art. 74 Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 70

convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla stipulando convenzione.

### **CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 75**

#### **Modificazioni e abrogazione dello Statuto**

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente; fino all'entrata in vigore delle nuove norme statutarie e si applicano le vecchie.

3. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata se non siano trascorsi due anni dalla data della deliberazione di non accoglimento.

#### **Art. 76**

#### **Adozione dei regolamenti**

1. Tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le

norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 77

**Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del componente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.